Legge regionale 23/05/2011, n. 10 - Lombardia

Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 27 maggio 2011, n. 21, S.O.

Preambolo

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della regione

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.

In vigore dal 11 giugno 2011

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio lombardo.

2. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

Art. 2 Requisiti delle associazioni.

In vigore dal 11 giugno 2011

1 . Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri e consimili, a condizione che:

a) non abbiano fine di lucro;

b) operino da almeno due anni;

c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);

d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomico e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;

e) abbiano ottenuto l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3.

Art. 3 Registri provinciali e elenco regionale delle associazioni.

In vigore dal 11 giugno 2011

1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio provinciale.

2 . La Regione predispone l'elenco regionale delle associazioni registrate sulla base dei dati comunicati dalle province.

3. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.

Art. 4 Modalità di iscrizione nei registri provinciali.

In vigore dal 11 giugno 2011

1 . La domanda di iscrizione nei registri provinciali è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della provincia e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;

c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.

2 . Le province provvedono alla accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni trasmettono annualmente alla provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro provinciale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.

4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri provinciali. Le province comunicano alla Regione le eventuali cancellazioni per l'aggiornamento dell'elenco regionale.

5 . Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere provinciale o interprovinciale.

Art. 5 Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico.

In vigore dal 11 giugno 2011

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:

a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;

b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.

Art. 6 Disposizioni di attuazione.

In vigore dal 11 giugno 2011

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina termini e modalità per l'accettazione delle domande di iscrizione nei registri provinciali, nonché requisiti, strumenti e modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.

2. La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 7 Norma finanziaria.

In vigore dal 11 giugno 2011

1. All'autorizzazione delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con legge di approvazione del bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.